



Corporate Tax and Legal firm

Informativa ordinaria n. 11/2014

Sommario

Premessa	2
La Comunicazione Black List diventa annuale	2
A regime dal 2015 l'invio telematico delle certificazioni del sostituto d'imposta	2
Voluntary disclosure: il Senato approva il disegno di legge	3
Notifica degli accertamenti sul 2009 entro il 31 dicembre 2014	3
Per contestare le fatture servono elementi certi e precisi	4

Premessa

La presente informativa riporta le principali novità fiscali e societarie del mese appena trascorso, con particolare riferimento ai documenti di prassi diffusi dall’Agenzia delle Entrate e ai chiarimenti forniti a livello giurisprudenziale.

* * *

La Comunicazione Black List diventa annuale

Con l’approvazione definitiva del decreto legislativo sulle semplificazioni fiscali cambiano volto le comunicazioni delle operazioni IVA con i paradisi fiscali, disciplinate dall’art. 1, del D.L. n. 40/2010.

Le novità principali riguardano la periodicità, che da mensile/trimestrale diventa annuale, e la soglia minima sotto la quale il monitoraggio non è obbligatorio, che è elevata da Euro 500 a Euro 10.000.

Entrambe le novità si applicano alle operazioni effettuate nel periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento, che salvo improbabili ritardi nella pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dovrebbe essere entro il 2014.

Non appare ancora chiaro, tuttavia, quale sia il termine di presentazione della comunicazione annuale. La materia risulta, infatti, priva di una regolamentazione normativa, anche se in un’ottica sostanziale si dovrebbero ritenere applicabili i termini per la presentazione del c.d. “spesometro” (10 aprile o 20 aprile), ipotizzando che la *ratio* della modifica legislativa sia quella di accorpate gli adempimenti, prevedendo un invio unico del modello.

* * *

A regime dal 2015 l’invio telematico delle certificazioni del sostituto d’imposta

A seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del D.Lgs. n. 175/2014, è stato, tra l’altro, introdotto il c.d. “modello 730 precompilato”.

Per consentire all’Agenzia delle Entrate di rendere disponibile tale modello, entro il 15 aprile 2014, i sostituti d’imposta dovranno trasmettere le certificazioni relative alle somme erogate nell’anno entro il 7 marzo dell’anno successivo.

Rimangono, in ogni caso, invariati gli altri adempimenti a carico dei sostituti d’imposta, che dovranno:

- entro il 28 febbraio 2015, consegnare al sostituto la “certificazione unica”;

- entro il 7 marzo 2015, trasmettere telematicamente le predette certificazioni all’Agenzia delle Entrate, con modalità che verranno stabilite con provvedimento direttoriale;
- entro il 31 luglio, trasmettere telematicamente la dichiarazione del sostituto d’imposta.

Il regime sanzionatorio, previsto dall’art. 4, 6-*quinquies*, del DPR n. 322/98, stabilisce che per ogni certificazione omessa, trasmessa in maniera errata o tardiva si applica la sanzione di Euro 100.

Nell’ipotesi di errata trasmissione, invece, non sono previste sanzioni se la stessa viene ritrasmessa correttamente entro i cinque giorni successivi all’invio.

* * *

Voluntary disclosure: il Senato approva il disegno di legge

Nella seduta dello scorso 4 dicembre, il Senato ha approvato definitivamente il disegno di legge sul rientro di capitali e l’autoriciclaggio. Il provvedimento introdurrà la procedura di c.d. “*voluntary disclosure*”, che consente di regolarizzare gli investimenti illecitamente detenuti all’estero da parte di contribuenti residenti in Italia¹.

Si rileva che la collaborazione volontaria in argomento rappresenta una procedura con una natura profondamente diversa rispetto a quella dello scudo fiscale o del condono: questo istituto prevede, infatti, che il contribuente illustri all’Amministrazione finanziaria la propria situazione patrimoniale e reddituale in relazione alle attività illecitamente detenute all’estero. In sostanza, quindi, in cambio dell’attenuazione del regime sanzionatorio, al contribuente viene chiesto di svelare gli illeciti compiuti e di assolvere tutte le imposte dovute.

Tale procedura potrà essere esperita fino al 30 settembre 2015 e con riferimento alle violazioni commesse fino al 30 settembre 2014.

Sono, tuttavia, esclusi dal ricorso alla *voluntary disclosure* i contribuenti che abbiano avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all’ambito oggettivo di applicazione della procedura di collaborazione volontaria.

* * *

Notifica degli accertamenti sul 2009 entro il 31 dicembre 2014

Per effetto dell’art. 43, del DPR n. 600/73, l’avviso di accertamento relativo alle imposte sui redditi deve essere notificato entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

¹ La legge entrerà in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

La stessa disposizione è prevista dall'art. 57, del DPR n. 633/72, con riferimento all'imposta sul valore aggiunto.

Pertanto, entro il 31 dicembre 2014 devono, a pena di decadenza, essere notificati gli avvisi di accertamento relativi al periodo d'imposta 2009. Nell'ipotesi di omessa dichiarazione, tuttavia, tale termine si estende al quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. In tal caso, entro il 31 dicembre 2014 devono essere notificati gli avvisi relativi al periodo d'imposta 2008.

Si segnala, infine, l'assunto (oramai pacifico) secondo cui, in tutte le notificazioni, il perfezionamento della medesima coincide, per il notificante (i.e. Agenzia delle Entrate), con il momento di consegna dell'atto all'agente notificatore (ad esempio messo comunale) o con la spedizione. Al contrario, il termine per il ricorso decorre da quando il contribuente ha ricevuto l'atto.

* * *

Per contestare le fatture servono elementi certi e precisi

Con la sentenza n. 25779, la Cassazione è tornata ad occuparsi di operazioni inesistenti in ambito IVA, confermando un'importante principio in relazione all'onere della prova e precisando alcuni aspetti circa la capacità probatoria degli elementi indiziari al fine di sorreggere la pretesa impositiva.

La Cassazione ha affermato apertamente che deve ritenersi definitivamente superato il precedente orientamento secondo cui il Fisco, a fronte di una regolare fattura, poteva limitarsi a contestare l'inesistenza delle operazioni, ribaltando l'onere probatorio in capo al contribuente che, quindi, avrebbe invece dovuto dimostrare l'esistenza delle stesse.

La posizione attuale della Suprema Corte, che, peraltro, deve considerarsi ormai consolidata, e che nasce dalla considerazione del quadro normativo e giurisprudenziale comunitario, poggia le sue basi sul principio per cui la detrazione dell'IVA, essendo un elemento essenziale del meccanismo di funzionamento dell'imposta, non può in linea generale subire limitazioni.

Per questa ragione, ai fini della contestazione circa l'esistenza delle operazioni, è il Fisco a dover compiere il primo passo per porre in dubbio quanto attestato dalla fattura, che altrimenti è un documento idoneo a legittimare la deduzione di un costo e la detrazione dell'IVA.

In caso di operazioni oggettivamente inesistenti, quindi, l'Amministrazione finanziaria deve dimostrare, avvalendosi anche di presunzioni semplici, che le operazioni non sono state effettuate del tutto, mentre, nella più complessa ipotesi di operazioni soggettivamente inesistenti, che il

contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, utilizzando l'ordinaria diligenza di un operatore del settore, che quelle operazioni si inserivano in un'evasione commessa dal fornitore.

* * * * *

I professionisti di CTL Advisory sono a disposizione per approfondimenti in merito a quanto sopra esposto. Le notizie inviate nella presente comunicazione si considerano a titolo meramente informativo e non devono essere utilizzate per fini decisionali. CTL Advisory non si assume alcuna responsabilità in merito ad azioni o decisioni intraprese a seguito della presente informativa né si assume alcuna responsabilità per aver fornito informazioni parziali.

Per approfondimenti ulteriori sui temi trattati:

T: +39 02.84240711

Int.: +39 02.87188002

E: info@ctladvisory.com

Per CTL Advisory S.r.l. stp

Dott. Marco Baggetti



Per CTL Advisory S.r.l. stp

Dott. Giampiero Gugliotta

